

Organo responsabile dell'esame professionale Specialista in diagnostica neurofisiologica (SDN)

REGOLAMENTO

per

**l'esame di professione di
Specialista in diagnostica neurofisiologica**

del **16 OTT. 2023**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati* hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli specialisti in diagnostica neurofisiologica (SDN) misurano i segnali elettrici e altri segnali biologici di persone ambulatoriali che cooperano volontariamente e di pazienti con disturbi mentali, sedati o privi di coscienza. Su indicazione dei medici specialisti, gli SDN svolgono autonomamente esami diagnostici complessi con l'ausilio di apparecchiature medico-tecniche. Sulla base degli esami svolti dagli SDN in maniera impeccabile, i medici elaboreranno diagnosi e referti e decideranno quali misure terapeutiche adottare.

I luoghi di lavoro e i settori di attività sono molto eterogenei: gli SDN lavorano in ospedali, cliniche, laboratori del sonno o studi medici privati. Svolgono la propria attività in svariati settori specialistici, come ad esempio la neurologia, la medicina del sonno, la pneumologia, la neurochirurgia, la cardiologia, la psichiatria nonché nelle discipline pediatriche corrispondenti.

*In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

A seconda del settore di specializzazione, eseguono diversi esami e analisi tra cui rientra, di norma, la diagnostica indicata di seguito.

- **Elettroencefalogramma (EEG):** esame dell'attività elettrica dell'encefalo, per esempio in presenza di un sospetto di epilessia o per sorvegliarne la terapia, diagnostica preoperatoria o intraoperatoria, ferite al cranio e al cervello, disturbi della coscienza, stati comatosi, demenze, disturbi psichiatrici, oppure ricerca scientifica o esami forensi.
- **Potenziali evocati (PE):** metodo di esame del sistema nervoso centrale che si basa sulla sollecitazione di un organo sensoriale o nervo periferico e dell'osservazione e della registrazione del potenziale elettrico in tal modo rilasciato. I PE (PEA¹, PEV², PESS³ ecc.) vengono svolti in caso di ferite o patologie del sistema nervoso centrale e periferico. Rappresentano inoltre la premessa per il monitoraggio intraoperatorio (IOM).
- **Esami di medicina del sonno:** diagnostica delle fasi di attività/rispo e luce/buio su un lasso di tempo esteso. Si tratta di un metodo di registrazione di differenti parametri durante il sonno, in particolare concernenti il cervello, il cuore, la respirazione, il livello di saturazione dell'ossigeno, la muscolatura e i movimenti oculari, in presenza di sospetto di disturbi del ritmo sonno/veglia. Tra gli esami notturni rientrano per esempio la polisonnografia e la poligrafia. Tra quelli diurni e complementari MSLT⁴, MWT⁵, actigrafia e test sui riflessi.

I principali interlocutori degli SDN sono i pazienti assegnati dai medici, i loro familiari e / o i loro accompagnatori.

Altri interlocutori sono persone appartenenti al team multidisciplinare, come ad esempio medici specialisti, terapisti e personale di cura.

1.22 Principali competenze operative

Gli SDN preparano i differenti esami neurofisiologici in base alle prescrizioni e agli obiettivi di ricerca. Per l'intera durata della registrazione, assistono i pazienti e i loro accompagnatori. Preparano i pazienti per l'esame e applicano gli elettrodi / i sensori in base agli standard professionali. Durante l'esame, individuano ed eliminano eventuali artefatti assicurando così che non vengano effettuate misurazioni errate. In caso di emergenza, applicano le misure adeguate.

Provvedono a svolgere in modo autonomo gli esami prescritti dal medico specialista rispettando gli standard professionali e li documentano. D'intesa con il medico specialista, valutano i risultati delle misurazioni neurofisiologiche e di medicina del sonno ed elaborano un primo referto. Su tale base, i medici elaboreranno un referto definitivo e una diagnosi e pianificheranno una terapia. terminate le analisi, gli SDN archiviano i risultati.

Gli SDN sono responsabili del coordinamento delle risorse necessarie per svolgere le analisi, che svolgono in parte collaborando con altri servizi tecnici. Provvedono a

¹ PEA = potenziali evocati uditivi acustici

² PEV = potenziali evocati visivi

³ PESS = potenziali evocati somatosensoriali

⁴ MSLT = Multiple Sleep Latency Test = test di latenza multipla del sonno

⁵ MWT = Maintenance of Wakefulness Test = test di mantenimento dello stato di veglia

predispone il materiale per le analisi, il materiale di consumo, gli accessori necessari nonché alla corretta manutenzione delle apparecchiature.

1.23 Esercizio della professione

Durante lo svolgimento degli esami gli SDN sono di norma soli con i pazienti. Sono responsabili la sicurezza dei pazienti in qualsiasi momento; assistono loro e i loro accompagnatori con oculatezza ed empatia. Per evitare che i pazienti o il personale contraggano infezioni, rispettano le direttive riguardanti l'igiene.

Le situazioni che trattano possono essere complesse e cambiare in modo repentino, per esempio a seguito di un'emergenza cardiopolmonare, neurologica o psichiatrica. In questi casi, gli SDN provvedono a cercare assistenza in modo tempestivo, mantengono il controllo della situazione fino al sopraggiungere di un medico o di altri specialisti e praticano le misure di primo soccorso necessarie (p. es. Basic Life Support).

Il lavoro degli SDN può subire forti modifiche in diverse direzioni. La gestione di diversi gruppi di pazienti, dai neonati agli anziani, eventualmente affetti da patologie complesse, spesso caratterizzate da polimorbidità, e di pazienti che soffrono di disturbi mentali, stati comatosi o non cooperativi, richiede molta resistenza, empatia, flessibilità e creatività. Gli SDN possono lavorare a turni, ossia anche di notte, durante i fine settimana e - a seconda dell'azienda - anche svolgere servizio di picchetto.

Nel caso di un nuovo posto di lavoro, il profilo dei requisiti può variare sensibilmente (studi medici vs. ospedali e cliniche vs. laboratori del sonno).

Il progresso delle tecniche d'esame e la loro applicazione quotidiana, nonché la possibilità di svolgere diagnosi sempre più precise richiedono una spiccata affinità tecnica e un'elevata disponibilità all'apprendimento.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Gli esami neurofisiologici e della medicina del sonno fanno parte degli accertamenti neurologici, psichiatrici, sonnologici e pediatrici. Rappresentano quindi una parte fondamentale dell'assistenza medica. Per i pazienti, i risultati degli esami hanno rilevanza giuridica (p. es. abilità al lavoro, idoneità alla guida). Unicamente attraverso una diagnostica precisa e affidabile è possibile formulare diagnosi corrette, avviare una terapia idonea ed evitare che insorgano malattie. Con il loro lavoro, gli SDN forniscono un contributo fondamentale alla qualità di vita dei pazienti e partecipano alla ricerca di terapie ottimali e alla riduzione della pressione a carico del sistema sanitario data da diagnosi errate.

Rispettando tutte le norme, incluse quelle d'igiene, gli SDN gestiscono il materiale di consumo e gli apparecchi in modo rispettoso delle risorse.

1.3 Organo responsabile

- 1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:
- Associazione Svizzera di Diagnostica Neurofisiologica (ASDN)
 - Società Svizzera di Neurofisiologia Clinica (SSNC)
 - Società Svizzera di Neuropediatria (SSNP)
 - Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia (SSPP)
 - Società Svizzera di Ricerca sul Sonno, Medicina del Sonno e Cronobiologia (SSSSC)
 - Società Svizzera di Neurologia (SSN)
 - Verein Neurophysiologie-Lehrgang (VNL)
- 1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta da cinque a sette membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione d'esame

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
 - b) stabilisce le tasse d'esame;
 - c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
 - i) tratta le domande e i ricorsi;
 - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
 - k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
 - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

- 2.22 La commissione d'esame può:
- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
 - b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno sei mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- a) le date d'esame;
 - b) la tassa d'esame;
 - c) l'ufficio d'iscrizione;
 - d) il termine d'iscrizione;
 - e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)⁶.

⁶ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità di assistente di studio medico oppure operatore sociosanitario o di una qualifica equivalente e può attestare almeno due anni di pratica professionale nell'ambito della neurofisiologia e/o della medicina del sonno di con un grado di occupazione di almeno il 70%.

oppure

- b) è in possesso di un altro attestato federale di capacità oppure di una qualifica equivalente e può attestare almeno tre anni di pratica professionale nell'ambito della neurofisiologia e/o della medicina del sonno con grado di occupazione di almeno il 70%.

oppure

- c) è in possesso del diploma di infermiere SSS o di una qualifica equivalente e può attestare almeno due anni di pratica professionale nell'ambito della neurofisiologia e/o della medicina del sonno con un grado di occupazione di almeno il 70%.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 15 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.13 I candidati sono convocati almeno otto settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di riconsiderazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno sei settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a quattro settimane prima dell'inizio dell'esame.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione. In casi eccezionali e giustificati, non più di uno dei periti può essere stato attivo come docente nei corsi di preparazione del candidato.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

- 5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1 Situazione d'esame 1	pratico	45 min.	20%
2 Situazione d'esame 2	pratico	45 min	20%
3 Misurazione del sistema 10-20	pratico	20 min	10%
4 Colloquio tecnico sulla base di un caso di esempio	orale	20 min	20%
5 Conoscenze professionali applicate	scritto	180 min	30%
		Totale	310 min.

Parte d'esame 1: situazione d'esame 1

La parte d'esame 1 comprende tutti i settori di competenza. La visita si svolge nelle diagnostiche «EEG», «PE» o «Medicina del sonno».

I candidati svolgono la visita e assistono il paziente.

Successivamente, motivano la procedura adottata ed esprimono un'autovalutazione.

Parte d'esame 2: situazione d'esame 2

La parte d'esame 2 comprende tutti i settori di competenza. La visita si svolge nella diagnostica «EEG», «PE» o «Medicina del sonno». Deve tassativamente trattarsi di una diagnostica diversa da quella della parte d'esame 1.

I candidati svolgono la visita e assistono il paziente.

Successivamente, motivano la procedura adottata ed esprimono un'autovalutazione.

Parte d'esame 3: misurazione con il sistema 10-20

La parte d'esame 3 valuta la competenza 1.3 «Montare e smontare elettrodi e sensori». A tale scopo i candidati misurano e segnano su un manichino la posizione di tutti gli elettrodi in base al sistema internazionale 10-20 vigente. Questa parte d'esame ha una durata di 20 minuti.

Parte d'esame 4: colloquio tecnico sulla base di un caso di esempio

La parte d'esame 4 comprende tutti i settori di competenza. Ai candidati viene sottoposto un caso di esempio tratto dalle diagnostiche «EEG», «PE» e/o «Medicina del sonno». Il caso viene discusso nell'ambito di un colloquio tecnico. Questa parte d'esame ha una durata di 20 minuti.

Parte d'esame 5: conoscenze professionali applicate

La parte d'esame 5 verifica le conoscenze professionali neurofisiologiche e della medicina del sonno, le teorie e i metodi applicati per visitare i pazienti nonché la loro pratica e le questioni sollevate dalla prassi, incluse le registrazioni fisiologiche e patologiche.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame è superato se ciascuna parte d'esame è stata valutata almeno con la nota 4.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Specialista in diagnostica neurofisiologica con attestato professionale federale**
- **Fachfrau für neurophysiologische Diagnostik mit eidgenössischem Fachausweis / Fachmann für neurophysiologische Diagnostik mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Spécialiste en diagnostic neurophysiologique avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Technologist in Clinical Neurophysiology, Federal Diploma of Higher Education**

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1** L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2** L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive⁷, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 11 marzo 2011 concernente l'esame di professione di specialista in diagnostica neurofisiologica è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 11 marzo 2011 possono ripetere l'esame una prima e / o una seconda volta entro il 2025.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

⁷ «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Schwarzhäusern, 27.09.2023

Organo responsabile dell'esame professionale Specialista in diagnostica neurofisiologica (SDN)



San Lemp, Presidente

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 16 OTT. 2023

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua